SENT. N. 152/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Marco CATALANO	Presidente f.f.
Riccardo PATUMI	Consigliere – relatore
Francesco LIGUORI	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46738 del registro di segreteria, promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di Aristide STRADI, nato a Mirandola (Mo), il 12.10.1961, c.f. STRRTD61R12F240O, con l'intervento adesivo dipendente da parte della Agenzia esecutiva europea per la ricerca (Rea) e dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA), entrambe rappresentate e difese dall'avvocato Salvatore Favit;

Visto l'atto di citazione;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del 16 settembre 2026, tenuta con l'assistenza del segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore Consigliere Riccardo Patumi, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Regionale Salvatore Antonio Sardella e, per le agenzie comunitarie sopra indicate, l'Avvocato Salvatore Favit. Non costituito il convenuto.

FATTO

1. Con **atto di citazione depositato in data 20 marzo 2026** la Procura contabile presso questa Sezione Giurisdizionale ha convenuto in giudizio il nominato in epigrafe chiedendone la condanna a risarcire il danno che avrebbe cagionato a due agenzie europee

1.1. In particolare, il sig. Aristide Stradi, come da segnalazione inoltrata dall'OLAF, Ufficio europeo per la lotta antifrode, nella veste di legale rappresentante ed amministratore di Ast srl, soggetto capofila rispetto ad alcuni partner di progetto costituiti in forma associata, avrebbe distratto risorse comunitarie destinate ad attuare due progetti scientifici finanziati dall'Unione europea, gestiti da agenzie su delega della Commissione europea.

1.2. Il **primo progetto**, denominato *sludge-treat*, era stato stipulato tra il 30 aprile e il 12 agosto 2014, e era stato previsto per una durata quadriennale.

L'attività di ricerca avrebbe dovuto essere svolta dai seguenti soggetti costituiti in forma associata: l'Ast srl (coordinatore), il Politecnico di Milano, la Flubetech sl e l'Asociacion de la Industria de Navarra, in base ad un apposito accordo associativo.

Tale progetto è stato gestito dall'Agenzia esecutiva europea per la ricerca (d'ora in avanti, anche "Rea") che aveva erogato un prefinanziamento ad Ast srl pari a 793.225,53 euro. Aristide Stradi, quale amministratore di Ast srl, come previsto espressamente dal bando avrebbe dovuto distribuire tali risorse finanziarie "senza ingiustificato ritardo" agli altri associati. La restante parte del contributo avrebbe dovuto essere erogata a consuntivo, previa rendicontazione delle spese sostenute. L'accordo di finanziamento stabiliva anche che i partecipanti ai progetti avrebbero dovuto comunicare qualsiasi

evento in grado di incidere sugli interessi dell'Unione europea; inoltre, era previsto che il conto bancario dedicato al progetto fosse utilizzato esclusivamente per gestirne i fondi.

A fronte del prefinanziamento erogato di 793.225,53 euro, solo 244.413,91 euro sono stati distribuiti, mentre 548.811,42 euro sono rimasti nella disponibilità di Ast srl.

1.3. Un **secondo progetto** oggetto dell'odierno giudizio è quello denominato *electro-sludge*, gestito dall'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (d'ora in avanti Easme) e stipulato con la Asl srl coordinatore di progetto, al quale partecipavano anche il Politecnico di Milano e la CAP srl.

Anche in questo caso il contratto di finanziamento sottoscritto dal signor Stradi il 5.8.2015 intestava il potere di rappresentanza alla Ast srl e stabiliva obblighi di informazione in presenza di qualunque fatto sopravvenuto che potesse compromettere la realizzazione del progetto specificando che costituiva "causa di forza maggiore" non imputabile ogni evento impeditivo non attribuibile a errore o negligenza e che le difficoltà finanziarie non avrebbero potuto essere considerate quale "causa di forza maggiore" non imputabile. Era altresì previsto che il coordinatore distribuisse i contributi pubblici ai partner di progetto entro trenta giorni dal ricevimento dei fondi, tranne in caso di ritardo giustificato.

Il prefinanziamento erogato è stato pari a 259.039,20 euro che avrebbero dovuto essere tempestivamente distribuiti ai consorziati, ma che, al contrario, furono ritrasferiti su un altro conto corrente della medesima Ast srl per garantire la liquidità di quest'ultima che versava in una situazione di grave difficoltà finanziaria; ciò, in violazione degli obblighi assunti con l'accordo di

finanziamento. Pertanto, questa secondo finanziamento non è stato neppure in parte distribuito.

1.4. L'OLAF ha svolto un'attività di indagine a seguito di richieste di chiarimento inviate alle Agenzie europee da partner di progetto conseguenti all'omessa distribuzione dei prefinanziamenti.

Da essa è emersa una situazione di criticità finanziaria della Ast srl incompatibile con gli obblighi derivanti dalle convenzioni di finanziamento dei progetti, che ha determinato l'omesso trasferimento delle risorse ai consorziati; tali obblighi comunque, come già evidenziato, avrebbero dovuto essere oggetto di informazione nei confronti delle agenzie comunitarie. La situazione di cui sopra è poi sfociata nella dichiarazione di fallimento della società in argomento, pronunciata con sentenza del Tribunale di Modena del 22.11.2016.

La criticità finanziaria della Ast srl era infatti esistente già a partire dal secondo semestre 2015 nel corso del quale scaddero (come da prospetto contenuto nell'atto di citazione) diverse obbligazioni inadempiute dalla società. Nella prima metà dell'anno 2016, quindi comunque in un momento antecedente l'avvenuta comunicazione delle difficoltà finanziarie nelle quali la Ast srl versava, furono poi emessi nei confronti di quest'ultima sette decreti ingiuntivi e una richiesta di pignoramento per due assegni insoluti dalla quale conseguì una segnalazione alla Centrale rischi della banca d'Italia e il blocco dei conti correnti bancari della società in questione.

Ciononostante, la comunicazione da parte del signor Stradi alle agenzie europee di tali difficoltà avvenne solo in data 29 settembre 2016, quindi in un momento successivo e in prossimità della dichiarazione di fallimento e

peraltro solo a seguito di sollecitazione da parte dei consorziati che non avevano ricevuto i finanziamenti. Come conseguenza di tali sollecitazioni le agenzie europee competenti inoltrarono richieste di chiarimento al signor Stradi, venendo a conoscenza della situazione di insolvenza.

Il ritardo nella comunicazione assume rilievo in quanto la situazione di insolvenza avrebbe conferito alle agenzie europee competenti, in forza degli accordi di finanziamento, il diritto di risolvere tali accordi e di ripetere le somme erogate.

Nonostante le agenzie comunitarie Rea ed Easme abbiano presentato al curatore fallimentare della Ast srl istanze di insinuazione nel passivo per i rispettivi crediti, a chiusura del fallimento non hanno partecipato alla ripartizione dell'attivo, anche in quanto meri creditori chirografari. Il 18 maggio 2021 la Ast srl è stata cancellata dal registro delle imprese.

Una segnalazione tempestiva avrebbe invece consentito alla Commissione europea di intervenire evitando almeno in parte la dispersione di risorse finanziarie dell'Unione europea.

1.5. A seguito di invito a dedurre notificato "a mani proprie" al signor Aristide Stradi quest'ultimo non ha svolto attività difensiva.

1.6. Secondo la Pubblica Accusa nella fattispecie sussisterebbe il rapporto di servizio; ciò, in linea con la posizione della consolidata giurisprudenza contabile che lo individua tra l'Ente pubblico erogatore di contributi ed i soggetti percettori indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata.

1.7. La Procura individua l'antigiuridicità della condotta dell'odierno convenuto innanzitutto nel non aver dichiarato tempestivamente, nonostante fosse gravato da un obbligo in tal senso, il grave stato di crisi finanziaria della Ast

srl situazione che, in quanto amministratore e legale rappresentante della stessa, doveva essergli nota. Come già ricordato, tale informazione fu resa solo con grande ritardo e a seguito di richieste di chiarimenti. La condotta del signor Aristide Stradi avrebbe così indotto in errore gli enti erogatori, impedendo loro di adottare adeguate misure a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.

La Pubblica Accusa contesta, inoltre, la mancata distribuzione ai consorziati dei fondi dei due progetti (più nello specifico, gran parte dei fondi ricevuti in riferimento al progetto *sludge-treat*, nonché l'intero prefinanziamento erogato per il progetto *electro-sludge*), che sono stati trattenuti dalla Ast srl per le proprie necessità di liquidità mediante trasferimento a conti correnti a essa intestati.

1.8. Per quanto poi concerne il nesso di causalità tra il comportamento del signor Stradi e la produzione del danno *de quo*, la Procura contabile richiama la giurisprudenza secondo la quale l'omissione è produttiva di responsabilità amministrativa in tutti i casi in cui all'agente sono affidati obblighi di agire specifici, come nella fattispecie, in cui il convenuto rivestiva una posizione di "garanzia" nella veste di legale rappresentante di Ast srl che per accordi pattuiti era il soggetto capofila delle associazioni di imprese dei due progetti. In tale ruolo, infatti, ha ricevuto i finanziamenti comunitari che avrebbe dovuto redistribuire senza ritardo alle imprese associate e si è assunto le relative responsabilità per inadempienze ingiustificate.

1.9. Il dolo viene desunto dalla Procura contabile dalla palese violazione degli obblighi pattizi da parte del signor Stradi in ragione della macroscopica difformità tra la condotta standard richiesta e quella tenuta. Inoltre,

dall'esecuzione di operazioni bancarie con le quali sono state trasferite le risorse finanziarie comunitarie su altri conti correnti intestati alla Ast srl.

1.10. La Procura regionale chiarisce che chiama a rispondere il solo signor Aristide Stradi, legale rappresentante ed amministratore della Ast srl, in quanto quest'ultima è stata cancellata dal registro delle imprese successivamente alla chiusura del fallimento.

1.11. Da ultimo, il Pubblico Ministero ricorda che i pregiudizi causati alle finanze dell'Unione europea sono rilevanti ai fini dell'instaurazione del giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti, sulla base del principio "di assimilazione" conseguente agli impegni assunti dagli stati membri dell'Unione europea a salvaguardia degli interessi finanziari di quest'ultima.

Più in particolare, vengono considerati come soggetti danneggiati le Agenzie europee che hanno finanziato i progetti, con la precisazione che le competenze di Easme sono state trasferite all' Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e le Pmi (Eismea) e che attualmente la competenza per il progetto *electro-sludge* è intestata all'Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente (Cinea).

1.12. Nel rassegnare le **conclusioni** la Procura contabile chiede che, accertata la responsabilità amministrativa del convenuto, sia condannato a pagare 807.850,82 euro di cui 259.039,20 euro in favore dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente (Cinea) e 548.811,62 euro all'Agenzia esecutiva europea per la ricerca (Rea), oltre alla rivalutazione monetaria calcolata dall'avvenuto depauperamento dell'amministrazione fino alla pubblicazione della sentenza e agli interessi

legali fino all'effettivo pagamento, nonché alle spese di giudizio.

2. In data 3 agosto 2026 l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca (Rea), quale amministrazione lesa in riferimento al progetto *sludge-treat*, ha depositato un **atto di intervento adesivo dipendente**, regolarmente notificato al convenuto.

Preliminarmente, ricorda che quelli in questione costituiscono finanziamenti europei a gestione diretta, erogati direttamente ai beneficiari finali, in questo caso per il tramite di agenzie esecutive. I finanziamenti a gestione concorrente, invece, prevedono l'intermediazione degli Stati membri, che prendono in carico le procedure di assegnazione e di verifica *ex post*.

L'Agenzia in questione espone, quindi, la vicenda come già ricostruita dalla Procura contabile, evidenziando l'obbligo dall'Ast srl, in quanto soggetto coordinatore e garante, di rappresentare i partner di progetto, di acquisire e ridistribuire agli associati le risorse finanziarie, e di comunicare senza indugio alla Rea qualsiasi evento che avrebbe potuto incidere sugli interessi finanziari dell'Unione.

Conferma la richiesta formulata dalla Procura contabile di considerare danno erariale, per quanto d'interesse della Rea, la somma di 548.811,42 euro, corrispondenti alla quota parte del prefinanziamento non distribuita agli altri consorziati e illecitamente trattenuta dalla Ast srl, che in tal modo ha determinato la dispersione di dette risorse.

Nel rassegnare le conclusioni, aderisce a quelle già formulate dalla Procura contabile regionale. Con vittoria di spese.

3. Sempre in data 3 agosto 2026 anche l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA), subentrata alla EASME

dall'1.4.2021 in tutti gli impegni già in carico a quest'ultima quale amministrazione lesa in riferimento al progetto *Electro-sludge* ha depositato un **atto di intervento adesivo dipendente**, regolarmente notificato al convenuto. L'atto il cui contenuto è qui di seguito riportato, è sostanzialmente sovrapponibile a quello con il quale è intervenuta la Rea.

Preliminarmente, viene ricordato che i finanziamenti in questione sono a gestione diretta, erogati direttamente ai beneficiari finali, in questo caso per il tramite di agenzie esecutive. I finanziamenti a gestione concorrente, invece, prevedono l'intermediazione degli Stati membri, che prendono in carico le procedure di assegnazione e di verifica *ex post*.

L'Agenzia in questione espone, quindi, la vicenda come già ricostruita dalla Procura contabile, evidenziando l'obbligo che aveva l'Ast srl, in quanto soggetto coordinatore e garante, di rappresentare i partner di progetto, di acquisire e ridistribuire agli associati le risorse finanziarie e di comunicare senza indugio all'Easme qualsiasi evento che avrebbe potuto incidere sugli interessi finanziari dell'Unione.

Conferma la richiesta formulata dalla Procura contabile di considerare danno erariale, per quanto d'interesse della Cenea, la somma di 259.039,20 euro, pari all'intero prefinanziamento mai distribuito, neppure in parte, agli altri consorziati e illecitamente trattenuta dalla Ast srl, che in tal modo ha determinato la dispersione di dette risorse.

Nel rassegnare le conclusioni, aderisce a quelle già formulate dalla Procura contabile regionale. Con vittoria di spese.

4. Il **convenuto** non si è costituito in giudizio.

5. All'**udienza del 16 settembre 2026** la Procura contabile e l'Avvocato

Salvatore Favit per le Agenzie comunitarie si sono riportati ai contenuti delle memorie depositate.

DIRITTO

1. Preliminarmente, dev'essere affermata la regolarità del contraddittorio nei confronti del convenuto, essendogli stato regolarmente notificato l'atto di citazione e il decreto di fissazione di udienza.

La notifica si è infatti perfezionata a mani proprie del destinatario, quindi ai sensi dell'art. 138 del c.p.c.

Pertanto, non essendosi costituito in giudizio, dev'esserne dichiarata la **contumacia**.

2. L'**intervento adesivo** da parte dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca è ammissibile.

L'art. 85 del codice della giustizia contabile, rubricato "*Intervento di terzi in giudizio*", prevede che "*Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela* […]". Si tratta dell'intervento adesivo dipendente, o *ad adiuvandum*, quindi consentito nel processo contabile, in quanto è l'unico intervento compatibile con il diritto esclusivo all'esercizio dell'azione erariale intestato alla Procura contabile. Pertanto, l'interesse qualificato ad intervenire nel giudizio contabile ricorre ove l'interventore affermi di essere titolare di un diritto che, per essere connesso con quello oggetto della controversia tra le parti originarie, subirebbe un pregiudizio nel caso di soccombenza della parte adiuvata. Tale interesse con ogni evidenza sussiste in testa alle pubbliche amministrazioni danneggiate (cfr. Sez. III App., n. 86/2020, che richiama Sez. Riunite, n. 1/2003 e, più di recente, Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n.

303/2021) come nell'odierno giudizio.

3. In via pregiudiziale, il Collegio osserva che nella fattispecie in esame sussiste **la giurisdizione contabile.**

Sussisteva all'epoca dei fatti un rapporto di servizio tra l'odierno convenuto e le agenzie comunitarie sopra indicate, giacché detto rapporto, per consolidata giurisprudenza contabile, si configura tra il beneficiario di un finanziamento pubblico e l'ente erogatore. In virtù di tale rapporto, il giudice contabile è tenuto ad accertare e verificare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e il conseguimento delle finalità perseguite dalla legge. Così la giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche in tema di contributi comunitari (*ex multis*, Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 22/2023).

4. È ora possibile passare al **merito**.

4.1. Innanzitutto, occorre rilevare che non vi sono dubbi in merito all'**antigiuridicità** della condotta tenuta dal signor Arisatide Stradi, amministratore della Ast srl.

In primo luogo, il convenuto non ha distribuito ai partner dei progetti la maggior parte delle somme ricevute come finanziamento, distraendole mediante trasferimento dai conti dedicati ai progetti sui conti correnti della società Ast per tentare di fare fronte alle difficoltà finanziarie nelle quali versava.

L'antigiuridicità consegue, inoltre, dal non avere il convenuto segnalato tempestivamente alle agenzie che gestivano i progetti in esame la situazione di crisi finanziaria nella quale versava la Ast srl, situazione che, come poi hanno dimostrato i successivi eventi, era incompatibile con gli obblighi derivanti dalle convenzioni di finanziamento.

4.2. L'elemento soggettivo del **dolo** nella condotta tenuta da parte dell'odierno

convenuto è sicuramente ravvisabile nella fattispecie, come sua effettiva rappresentazione dell'evento dannoso a scapito degli interessi finanziari dell'Unione europea.

La distrazione delle risorse pubbliche, infatti, utilizzata per le esigenze dell'Ast srl e non per la realizzazione dei progetti finanziati dall'Unione europea, palesa indiscutibilmente tale elemento soggettivo.

4.3. La condotta in argomento ha cagionato un **danno** all'Unione europea in quanto buona parte dei finanziamenti sono stati utilizzati per le necessità di liquidità della Ast srl e non per la realizzazione dei progetti, mediante trasferimento su conti correnti intestati a quest'ultima società e senza che il signor Aristide Stradi abbia in qualche modo provato a giustificare l'utilizzo degli stessi per le finalità istituzionali.

In merito alla quantificazione del danno, è possibile accogliere integralmente la richiesta attorea anche perché la stessa non è stata estesa a tutti i fondi erogati, ma limitata ai soli fondi non distribuiti e distratti, rispetto ai quali il danno è indiscusso e pienamente provato.

5. Conclusivamente, il signor Aristide Stradi, in quanto legale rappresentante e amministratore della Ast srl, cancellata dal registro delle imprese, dev'essere condannato a risarcire 259.039,20 euro in favore dell' Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente e 548.811,62 euro all' Agenzia esecutiva europea per la ricerca, oltre alla rivalutazione monetaria dall'erogazione del contributo fino alla pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali da quest'ultima data al soddisfo.

6. Le **spese** seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

In particolare, il convenuto è condannato sia alle spese di giudizio, che alle

spese legali in favore degli intervenienti: l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente. Nel quantificare queste ultime si deve applicare il disposto di cui all'art. 4, comma 2 del d.m. n. 55/2014, in forza del quale "*quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento* […]". Si è in presenza, infatti, sulla base di una valutazione sostanziale, della medesima posizione processuale delle due parti intervenienti, giacché la loro assistenza ha comportato fondamentalmente l'esame delle stesse situazioni di fatto e di diritto, circostanza comprovata dal contenuto delle rispettive memorie depositate in favore delle due Agenzie che, come già ricordato nella parte in fatto di questa sentenza, sono quasi del tutto sovrapponibili.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia del convenuto, lo condanna a pagare:

- 259.039,20 (duecentocinquantanovemilatrentanove/20) euro in favore dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente, oltre alla rivalutazione monetaria dall'erogazione del contributo fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché agli interessi legali da quest'ultima data fino al soddisfo;

- 548.811,62 (cinquecentoquarantottomilaottocentoundici/62) euro in favore dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, oltre alla rivalutazione monetaria dall'erogazione del contributo fino alla pubblicazione della presente

sentenza e agli interessi legali da quest'ultima data fino al soddisfo;

- le spese legali in favore dell'avvocato delle intervenienti Agenzia esecutiva europea per la ricerca e Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, che si liquidano in 7.700,00 (settemilasettecento/00) euro, oltre accessori di legge;

- le spese di giudizio, che si liquidano in euro 67,43 (euro sessantasette/43).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 16 settembre 2026.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.

Riccardo PATUMI Marco CATALANO

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 1 ottobre 2026

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

f.to digitalmente